

## **Legge federale sugli stranieri**

**(LStr)**

**(Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero)**

### **Modifica del 18 giugno 2010**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 5 novembre 2009<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 27 gennaio 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri è modificata come segue:

*Introduzione di un titolo abbreviato*

*Concerne soltanto il testo tedesco.*

*Art. 21 cpv. 3*

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o del suo perfezionamento in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.

*Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), lett. d e cpv. 3*

<sup>1</sup> Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se:

- d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti.

<sup>3</sup> La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione della formazione o del perfezionamento è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

<sup>1</sup> FF 2010 351

<sup>2</sup> FF 2010 367

<sup>3</sup> RS 142.20

*Art. 30 cpv. 1 lett. i*

*Abrogata*

*Art. 34 cpv. 5*

<sup>5</sup> I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi 2 lettera a e 4. I soggiorni in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini  
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 giugno 2010<sup>4</sup>

Termine di referendum: 7 ottobre 2010

<sup>4</sup> FF 2010 3737